

DELIBERAZIONE 26 GENNAIO 2017
24/2017/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA LUCON S.R.L. NEI CONFRONTI DI ENEL
DISTRIBUZIONE S.P.A. (ORA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.) - PRATICA DI CONNESSIONE
109494371 (EX 78279238)

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 gennaio 2017

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, 281/05;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la Guida per le connessioni alla rete elettrica, Ed. 5.0, in vigore dal 2 aprile 2015;
- la nota prot. generale dell'Autorità, 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato

il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato il 31 marzo 2016 (prot. 9658 del 31 marzo 2016), la Lucon S.r.l. (di seguito: reclamante) ha contestato la nota con cui Enel Distribuzione S.p.a. (oggi e-distribuzione S.p.a., di seguito: gestore) ha dichiarato decaduta la pratica per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, identificata dal codice di rintracciabilità 78279238;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore di rete e all'Autorità al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante;
3. con nota del 6 aprile 2016 (prot. 10280), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. in data 21 aprile 2016 (prot. 12039 del 26 aprile 2016), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva in merito al reclamo;
5. in data 26 aprile 2016 (prot. 822 dell'11 gennaio 2017), il reclamante ha quindi inviato le proprie repliche alla memoria del gestore;
6. con nota del 10 maggio 2016 (prot. 13612 dell'11 maggio 2016), il gestore ha inviato le proprie osservazioni alle controdeduzioni del reclamante;
7. in data 11 gennaio 2017 la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

8. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni:
 - a) l'articolo 7, comma 3, lettera g), dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 99/08 (Testo Integrato delle Connessioni Attive, nel seguito TICA), che prevede che il gestore di rete indichi, nel preventivo emesso a seguito di una richiesta di connessione alla rete, “*un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione*”, denominato “codice di rintracciabilità”, tale da consentire di rintracciare in maniera univoca ogni prestazione resa durante tutte le fasi gestionali dell'*iter* di connessione;
 - b) l'articolo 7, commi 5 e 8, del TICA, che regola le modalità con cui un produttore può richiedere al gestore di rete la modifica del preventivo di connessione e ai sensi del quale il gestore di rete, entro le tempistiche definite dal comma 1 del citato articolo 7, può accogliere la richiesta di modifica, elaborando un nuovo preventivo di connessione, ovvero rifiutarla, in questo caso evidenziando le motivazioni del rifiuto;
 - c) il paragrafo B.12 delle “Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC)”, pubblicate dal gestore, ai sensi dell'articolo 3

del TICA, all'interno della propria *Guida per le connessioni alla rete elettrica*, Ed. 5.0, in vigore dal 2 aprile 2015, laddove si dispone che il gestore accetti una richiesta di spostamento del sito dell'impianto di produzione solo nel caso in cui lo spostamento richiesto avvenga "*all'interno della stessa particella catastale o, al più, su particella catastale adiacente a quella indicata nella domanda di connessione alla rete*".

QUADRO FATTUALE:

9. In data 5 marzo 2015, a seguito di domanda di connessione presentata dal reclamante, il gestore emetteva un preventivo, identificato dal codice di rintracciabilità 78279238, per la connessione alla propria rete di un impianto di produzione alimentato da fonte eolica di potenza pari a 60 kW, ubicato in località Serra Pesco, nel comune di Ripacandida (PZ);
10. in data 11 maggio 2015, il reclamante accettava il preventivo di connessione, versando al gestore il 30% del corrispettivo di connessione;
11. il 20 luglio 2015, il reclamante presentava al gestore una richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA. Nel modulo di richiesta il reclamante evidenziava al gestore la necessità di modificare la soluzione tecnica di connessione, a causa di problemi legati al tracciato della linea elettrica da costruire, che prevedeva l'attraversamento di una ferrovia. Il reclamante richiedeva, quindi, di spostare l'impianto di produzione su una particella catastale adiacente a quella originariamente indicata;
12. con nota del 6 agosto 2015, il gestore negava al reclamante la modifica della soluzione di connessione, ritenendo che la nuova particella di ubicazione dell'impianto (particella 41 del foglio 33 del Comune di Rionero in Vulture) non risultasse adiacente alla precedente (particella 26 foglio 31 del comune di Ripacandida);
13. in data 17 settembre 2015, il reclamante insisteva nel richiedere lo spostamento dell'impianto di produzione, sostenendo che le particelle in questione fossero, invece, adiacenti;
14. in data 1 ottobre 2015, il gestore ribadiva il diniego opposto alla modifica del preventivo, sul presupposto che le particelle non fossero adiacenti; a conferma di quanto sostenuto, il gestore allegava alla predetta nota uno stralcio planimetrico estratto dal sito istituzionale della Regione Basilicata, dal quale si evinceva che il sito individuato nel preventivo del 5 marzo 2015 risultava separato dal nuovo sito da due particelle catastali (particelle 29 e 37);
15. in data 6 novembre 2015, il reclamante riscontrava la nota del gestore, precisando che la particella 26 del foglio 31 del Comune di Ripacandida e la particella 41 del foglio 33 del Comune di Rionero in Vulture erano da considerarsi adiacenti, ancorché non strettamente confinanti, poiché separate da una strada e da una ferrovia; a conferma di quanto affermato, il reclamante allegava l'estratto catastale da cui si evinceva che la particella 29, interposta tra le 2 suddette particelle, era di proprietà della società RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.;

16. preso atto della precisazione del reclamante, in data 4 dicembre 2015, il gestore accoglieva la richiesta di modifica del reclamante e inviava un nuovo preventivo di connessione, identificato da un nuovo codice di rintracciabilità 109494371;
17. in data 10 dicembre 2015, il reclamante richiedeva al gestore l'erogazione dell'indennizzo automatico previsto dal TICA per ritardo nell'emissione del preventivo di connessione, a cui rispondeva il gestore, in data 16 dicembre 2015, negando la concessione dell'indennizzo;
18. in data 11 febbraio 2016 il reclamante provvedeva al pagamento, a favore del gestore, del saldo del corrispettivo di connessione;
19. in data 12 febbraio 2016, alle ore 00:55, il reclamante comunicava al gestore di aver riscontrato problemi nell'utilizzo del portale informatico preposto alla gestione delle pratiche di connessione, a causa dei quali non era stato in grado di perfezionare l'accettazione del preventivo. Il reclamante, confermando l'intenzione di accettare il preventivo 109494371, segnalava al gestore che il portale informatico non consentiva alcuna operazione con riferimento alla suddetta pratica e allegava il bonifico bancario recante l'attestazione del pagamento;
20. con nota del 18 febbraio 2016, il gestore comunicava al reclamante che, non avendo ricevuto l'accettazione del preventivo relativo alla pratica 109494371 entro il termine previsto dall'articolo 7, comma 2, del TICA (*i.e.* 11 febbraio 2016), il preventivo non era più valido e che, quindi, avrebbe provveduto all'annullamento della pratica di connessione;
21. il 24 febbraio 2016, il reclamante segnalava nuovamente al gestore che il portale informatico, non avendo riconosciuto la pratica di connessione 109494371, gli aveva impedito di accettare il relativo preventivo di connessione; pertanto, anche in considerazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo di connessione, il reclamante chiedeva di considerare comunque valida l'accettazione del preventivo;
22. il 17 marzo 2016, il gestore respingeva la richiesta del reclamante.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

23. Il reclamante afferma che la mancata accettazione nei termini previsti dal TICA del preventivo di connessione del 4 dicembre 2015 sarebbe dovuta alle disfunzionalità del portale informatico del gestore e, pertanto, non ascrivibile, in alcun modo, a una propria condotta omissiva;
24. il reclamante contesta, inoltre, il diniego opposto dal gestore all'erogazione dell'indennizzo automatico per il ritardo di 79 giorni lavorativi con cui il gestore avrebbe inviato il suindicato preventivo. Il reclamante, infatti, afferma che il gestore, sulla base dei chiarimenti pubblicati dall'Autorità sul proprio sito internet, in relazione ai Sistemi Semplici di Produzione e Consumo¹ - secondo i quali "*due particelle si ritengono contigue se, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, sono tra loro confinanti*" - avrebbe dovuto individuare immediatamente la

¹ Punto C.2 delle FAQ relative al Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo – TISSPC, aggiornate al 12 giugno 2015 e disponibili in: http://www.autorita.energia.it/allegati/faq/tisspc_faq.pdf.

- contiguità delle particelle catastali interessate dallo spostamento dell'impianto di produzione;
25. infine, il reclamante contesta la condotta del gestore in relazione al cambio del codice di rintracciabilità della pratica, sottolineando come tale modifica abbia ingenerato confusione nella gestione della pratica anche per lo stesso gestore, il quale, dopo aver indicato il nuovo codice 109494371 in tutte le proprie comunicazioni, a partire dal 4 dicembre 2015, sarebbe, poi, tornato ad utilizzare il vecchio codice pratica (il 78279238) nella sua ultima nota del 24 marzo 2016;
 26. il reclamante chiede, quindi, che il gestore:
 - a) convalidando l'accettazione del preventivo del 4 dicembre 2015, consideri accettato il preventivo di connessione e, per l'effetto, ripristini la validità della pratica oggetto del presente reclamo;
 - b) gli corrisponda un indennizzo automatico pari a € 1.580,00 (millecinquecentottanta/00), per il ritardo di 79 giorni lavorativi nell'emissione del preventivo.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

27. Con riferimento alla decadenza del preventivo di connessione, il gestore afferma di non poter prendere in considerazione la richiesta del reclamante avendo, quest'ultimo, effettuato le operazioni di accettazione del preventivo oltre i termini di validità dello stesso;
28. il gestore ritiene, poi, che non si sia verificato alcun malfunzionamento del "Portale Produttori" e che l'accettazione del preventivo sia stata correttamente bloccata dal sistema informatico in quanto presentata solo in data 12 febbraio 2016, ovvero dopo la scadenza della sua validità (11 febbraio 2016);
29. in riferimento alle doglianze avanzate con riguardo al cambiamento del codice di rintracciabilità della pratica di connessione, il gestore precisa che *"non è intervenuto alcun cambio del codice della pratica, atteso che l'id. 109494371 è un mero codice ad uso interno riconducibile ad operatività di ED"*; il gestore aggiunge, inoltre, che *"non è presente alcuna pratica sul Portale Produttori con l'identificativo di cui innanzi"* e che l'unico codice che il reclamante avrebbe dovuto utilizzare per accettare il preventivo era il 78279238;
30. infine, con riferimento alla richiesta di indennizzo per il ritardo nell'emissione del preventivo, il gestore afferma di essere venuto a conoscenza del fatto che la particella catastale 29, interposta tra le due particelle interessate allo spostamento dell'impianto di produzione, era di proprietà di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., solo con la comunicazione trasmessa dal reclamante in data 6 novembre 2015; pertanto, il gestore ritiene che tale data coincida con il *dies a quo* per il decorso del termine per l'emissione del preventivo, non registrandosi, dunque, alcun ritardo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

31. In riferimento alla richiesta del reclamante di considerare validamente accettato il preventivo del 4 dicembre 2015, si rileva preliminarmente che l'articolo 7, comma 3, lettera g), del TICA stabilisce che il gestore di rete indichi, nel preventivo emesso a seguito di una richiesta di connessione alla rete, *“un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione”*, denominato *“codice di rintracciabilità”*, tale da consentire di individuare in maniera univoca ogni prestazione resa durante tutte le fasi gestionali dell'*iter* di connessione;
32. ebbene, nella fattispecie *de qua* emerge chiaramente la violazione della sopraindicata disposizione regolatoria ad opera del gestore di rete, il quale, modificando il codice di rintracciabilità della pratica di connessione nella titolarità del reclamante, ha attribuito al preventivo del 4 dicembre 2015 un codice di rintracciabilità (109494371) diverso da quello precedentemente assegnato alla pratica di connessione (78279238);
33. infatti, sulla base della ricostruzione documentale e fattuale svolta nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, risulta con evidenza che il problema tecnico che ha impedito al reclamante di accettare il preventivo del 4 dicembre 2015 attraverso il *“Portale Produttori”* non era dovuto a un malfunzionamento dello stesso, bensì al fatto che il suddetto portale non riconosceva come valido il nuovo codice di rintracciabilità;
34. invero, le argomentazioni difensive del gestore, laddove si sostiene che nella specie non sarebbe intervenuto alcun cambio del codice della pratica di connessione e che l'identificativo 109494371 sarebbe *“un mero codice ad uso interno”* sono smentite *per tabulas* dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento. Infatti, da tale documentazione risulta che:
 - a) il preventivo del 4 dicembre 2015 indica sul frontespizio il codice di rintracciabilità 109494371;
 - b) il medesimo codice è riportato nelle successive comunicazioni del gestore del 16 dicembre 2015, del 18 febbraio 2016, del 17 marzo 2016 e del 24 marzo 2016 (prot. 20160324109494371550530); solo nella seconda comunicazione del 24 marzo 2016 (prot. P20160324109494371550532) il gestore è tornato ad utilizzare il primo codice di rintracciabilità (il 78279238);
 - c) nella nota inviata al reclamante il 18 febbraio 2016, il gestore ha indicato, inequivocabilmente, il codice in questione (*“per la pratica 109494371 non abbiamo ricevuto, nel termine previsto...”*);
35. alla luce di quanto evidenziato, appare evidente come il codice 109494371 fosse a tutti gli effetti null'altro che un nuovo codice di rintracciabilità della pratica di connessione, e, quindi, non solamente un *“mero codice ad uso interno”*, come invece affermato dal gestore;
36. peraltro, il problema tecnico riscontrato dal reclamante nel tentativo di dar corso all'accettazione del preventivo di connessione, facendo uso di tale suddetto codice (109494371), appare implicitamente riconosciuto dallo stesso gestore, il quale ha

- dichiarato che *“non è presente alcuna pratica sul Portale Produttori con l’identificativo di cui innanzi”*;
37. in definitiva, la confusione ingenerata dal cambio di codice del preventivo di connessione non ha consentito al reclamante di perfezionare l’accettazione del preventivo del 4 dicembre 2015 attraverso il Portale Produttori;
 38. ciò nondimeno, il reclamante ha chiaramente manifestato al gestore la propria volontà di procedere all’accettazione di tale preventivo, non solo nella comunicazione del 12 febbraio 2016, ma anche attraverso l’avvenuto pagamento del corrispettivo di connessione;
 39. in conclusione, merita accoglimento la richiesta del reclamante di vedersi convalidata l’accettazione del preventivo di connessione del 4 dicembre 2015 e, conseguentemente, di ottenere il ripristino della validità della relativa pratica di connessione;
 40. in riferimento, invece, alla richiesta di indennizzo automatico per il ritardo nell’emissione del suddetto preventivo, si osserva che, sulla mappa catastale tra le due particelle oggetto dello spostamento dell’impianto di produzione è interposta una terza particella. Apparentemente, quindi, le due particelle catastali non risultano contigue. Solo dall’estratto catastale prodotto dal reclamante in data 6 novembre 2015 è stato reso noto al gestore che la proprietà della succitata particella interposta era di RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.. Alla luce di ciò nella presente fattispecie può trovare applicazione la sopracitata FAQ del Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo, la quale precisa che la contiguità di due particelle catastali deve essere verificata *“al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi”*;
 41. detto chiarimento – che, peraltro, il reclamante avrebbe potuto rendere senza lasciar trascorrere tre mesi dalla prima contestazione del gestore (datata 6 agosto 2015) – è risultato necessario al gestore per accettare la richiesta di modifica del preventivo, atteso che la *“Guida per le connessioni alla rete elettrica”* del gestore in vigore all’epoca dei fatti prevedeva che le richieste di spostamento del sito dell’impianto di produzione fossero ammesse solo *“all’interno della stessa particella catastale o, al più, su particella catastale adiacente a quella indicata nella domanda di connessione alla rete”*;
 42. ne discende che il *dies a quo* per il decorso dei termini di emissione del preventivo è individuabile nel 6 novembre 2015, data di trasmissione, da parte del reclamante, delle integrazioni documentali decisive per l’accettazione della richiesta di modifica del preventivo; pertanto, il preventivo del 4 dicembre 2015 risulta emesso nei termini previsti dall’articolo 7, comma 1, del TICA e, dunque, la richiesta di erogazione dell’indennizzo automatico non può essere accolta

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Lucon S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.), in relazione alla pratica di connessione 109494371 (ex 78279238), limitatamente alla richiesta di convalida dell'accettazione del preventivo del 4 dicembre 2015, avendo accertato la violazione da parte di e-distribuzione S.p.a., dell'articolo 7, comma 3, lettera g), del TICA;
2. di prescrivere, a e-distribuzione S.p.a., di considerare efficace l'accettazione, da parte di Lucon S.r.l., del preventivo di connessione del 4 dicembre 2015 e, per l'effetto, di procedere, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, al ripristino della validità della relativa pratica di connessione, assegnando alla stessa il codice di rintracciabilità originario 78279238;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

26 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni